

Data: 20.10.2024 Pag.: 18
 Size: 579 cm2 AVE: € 157488.00
 Tiratura: 160240
 Diffusione: 115870
 Lettori: 1034000



L'INTERVENTO

Giovanni Maria Flick

Sul fine vita evitiamo i radicalismi non deve diventare un conflitto ideologico

Bisogna trovare un equilibrio tra sacralità dell'esistenza e capacità di autodeterminazione della persona

GIOVANNI MARIA FLICK

Il problema dell'intervento legislativo sul dramma angoscioso del fine vita continua a segnare il dibattito politico e mediatico.

L'opinione pubblica è sempre più frastornata dalla connessione: sia fra quel dramma e la questione dell'autonomia differenziata delle Regioni (con riferimento alla proposta-tipo diffusa fra queste ultime dalla Associazione Luca Coscioni); sia dai riflessi dell'evoluzi-

zione scientifica e tecnologica nelle forme di manifestazione del proprio consenso e nel campo della medicina sul rapporto tra vita e morte e sulle nuove possibilità terapeutiche.

Le audizioni di esperti in corso presso la Commissione II (Giustizia) e X (Affari sociali, sanità...) del Senato, cui ho avuto l'onore e l'impegno di partecipare recentemente, confermano la persistenza del conflitto fra i due estremi: il rispetto «intoccabile» per una vita «sacra»; la disponibilità di quest'ultima nell'ambito della capacità di autodeterminazione della persona, senza riferimento e/o condizionamento alle sue condizioni di infermità e/o salute. Esse confermano anche la speranza e il tentati-

vo di trovare un punto di incontro tra le due posizioni: aiuto al suicidio con limiti rigorosi ed eutanasia nella disponibilità della persona.

Non credo che la ricerca di un consenso - doverosa e apprezzabile in sé - possa spingersi sino ad annullare la differenza fra le due posizioni che sono concettualmente distinte fra loro. Essa è sintetizzata chiaramente dal percorso della Corte costituzionale a partire dalla vicenda del Dj Fabo.

La soluzione normativa delle situazioni di fine vita dei casi Englaro e Welby aveva lasciato aperto il problema dell'aiuto al suicidio richiesto ad un terzo da chi soffre. Questo dramma è stato risolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019, a conferma di una sua ordinanza n. 207 del 2018 che accoglieva le indicazioni della legge n. 219 del 2017 in parte ampliandole.

Il dispositivo della sentenza del 2019 definisce i quattro «paletti» che rendono costituzionalmente non punibile l'aiuto del terzo a chi lo chiede per porre fine al suo dramma. Sono l'essere la persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; l'esistenza di una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la persona reputi intollerabili,

purché essa sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; la verifica delle sue condizioni e delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Sistema Sanitario Nazionale previo parere del comitato etico territorialmente competente.

La Corte ha ritenuto necessaria e conforme a Costituzione la tutela della vita umana nella fragilità e sofferenza del fine vita; ha escluso in via generale il diritto dell'individuo di «ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire», ferma restando la non punibilità nell'insieme dei quattro «paletti» definiti dal dispositivo della sentenza del 2019.

La Corte ha poi confermato la propria decisione con la sentenza n. 50 del 2022 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per depenalizzare in alcuni casi l'omicidio del consenziente, con conseguente venir meno della «tutela minima» costituzionalmente necessaria della vita umana.

Con la recente sentenza n. 135 del 2024 la Corte ha esemplificato ulteriormente i trattamenti di sostegno vitale rispetto a quelli già indicati nel 2019 (alimentazione, idratazione e ventilazione artificiale), richiamando fra essi anche «ogni

trattamento sanitario compiuto sul corpo del paziente» e proveniente da un terzo (come l'esempio dell'evacuazione manuale, etc.).

Ha precisato altresì che la persona non può essere discriminata per il suo rifiuto del trattamento di sostegno vitale (anche se non in corso o iniziato) e della sedazione palliativa in presenza delle altre condizioni.

La Corte ha in sostanza definito i due confini della sua decisione: la sacralità della vita da un lato e la capacità di autodeterminazione della persona dall'altro. L'intervento del legislatore è stato esplicitamente richiesto e sollecitato dalla Corte nella sentenza del 2019 e in quella del 2024. Esso può e deve muoversi nello spazio fra quei confini, come il Parlamento ha cercato di fare nella precedente legislatura con una proposta approvata dalla Camera. Quell'intervento non deve seguire i radicalismi esasperati in un senso o nell'altro, per evitare di trasformare un dramma personale e di tutti in un conflitto burocratico e/o di competenze o ideologico e politico.

Si rischia altrimenti di rendere ancor più difficile un problema già di per sé non facile da affrontare, con una disputa inutile nelle sue molteplici variazioni. —

LA STAMPA

Data: 20.10.2024 Pag.: 18
Size: 579 cm2 AVE: € 157488.00
Tiratura: 160240
Diffusione: 115870
Lettori: 1034000



La questione del fine vita è al centro del dibattito politico-sociale

Il quadro normativo

1

Il caso

La vicenda di Dj Fabo ha sollevato la questione del vuoto normativo sul "fine vita". La Corte Costituzionale aveva invitato il Parlamento a legiferare in materia, ma questo non è ancora avvenuto

2

Il referendum

La stessa Corte ha anche dichiarato inammissibile il referendum per depenalizzare in alcuni casi l'omicidio del consenziente, per non far venir meno la "tutela minima" della vita umana

3

I criteri

Per poter chiedere l'assistenza alla morte la persona deve essere mantenuta in vita da una macchina; avere sofferenze intollerabili per malattie incurabili; essere capace di prendere decisioni